



Saluzzo, lì 09 giugno 2022

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 32/22/FISC

NUOVO OBBLIGO ATTESTAZIONE SOA: ULTERIORE STRETTA PER I BONUS EDILI

In sede di conversione del decreto "Ucraina", è stato previsto che **a decorrere dall'1.1.2023**, per poter:

- **fruire** della detrazione del **Superbonus 110%**;
- **optare** per lo sconto in fattura/cessione di **tutti i bonus edili, anche non al 110%**;

sarà **necessario** che i lavori siano stati affidati ad un'**impresa in possesso della qualificazione c.d. attestazione "SOA"**, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Tale requisito deve sussistere **anche per le imprese subappaltatrici** al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto.



L'attestazione "SOA" sarà richiesta **per i lavori di importo superiore a € 516.000,00**.

Nella prima fase di applicazione della nuova disposizione, **dall'1.1.2023 al 30.6.2023**, il predetto **requisito si considererà soddisfatto** anche se al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto, l'impresa dimostrerà al committente/impresa subappaltatrice di aver **sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della citata attestazione**.

La detrazione delle **spese sostenute a decorrere dall'1.7.2023** è **comunque subordinata all'avvenuto rilascio dell'attestazione**.



Quanto sopra **non** trova applicazione per:

- **i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022;**
- **i contratti di appalto/subappalto aventi data certa anteriore al 21.5.2022.**

La norma **non sembra richiedere** la qualificazione SOA per tutti quei contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, come ad esempio quelli d'opera, di fornitura con posa in opera e di semplice fornitura di beni. Tuttavia si auspicano gli opportuni chiarimenti in tempi ragionevoli.